

Publicato il 18/10/2023

N. 15407/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07779/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7779 del 2023, proposto da
Pro Loco di Aranova APS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Luciano Francesco Marranghello, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa
dall'Avvocato Angela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

nei confronti

Unione Nazionale Pro Loco d'Italia- UNPLI –Comitato Regionale del Lazio,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della Regione Lazio- Direzione Regionale Turismo - Area
Programmazione turistica e interventi per le Imprese - Protocollo n. 303930,
del 17 marzo 2023, recante rigetto dell'istanza di iscrizione all'Albo regionale
delle Pro Loco presentata dalla Associazione "Pro Loco di Aranova APS" in

data 23 febbraio 2022, acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 0186031”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Parte ricorrente, in qualità di associazione senza scopo di lucro (c.d. ente del

Terzo settore) denominata “*Pro Loco di Aranova*”, ha adito l'intestato T.A.R. chiedendo l'annullamento del provvedimento, di cui in epigrafe, mediante il quale la Regione Lazio rigettava l'istanza presentata in data 23 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 13/2007, di iscrizione all'albo regionale delle Pro Loco del Lazio per asserito mancato rispetto della stessa del “*metodo democratico di accesso ai cittadini*”, nonostante avesse già controdedotto in sede procedimentale di non aver invero mai vietato ad alcuno di iscriversi.

Deduceva a tal fine, in punto di diritto, il seguente motivo di gravame:

“*Violazione e falsa applicazione di legge (art. 15 della legge regionale del Lazio n. 13/2007, modificato dall'art 12 della citata legge n.8/2022; art. 3, comma 1 e 4, l. 241/90; art. 97 Cost.) – Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione dell'art. 18 della Costituzione- Erronea motivazione- Eccesso di potere per sviamento e straripamento di potere — Difetto di istruttoria - Ingiustizia grave e manifesta*”. atteso che la Regione Lazio non aveva accolto l'istanza della associazione sulla base di una valutazione (l'asserita mancata iscrizione

all'associazione medesima di alcuni cittadini) artatamente rappresentata da alcuni soggetti terzi, da un lato, in via generale, in assenza di una norma che le attribuisse il potere di esercitare tale funzione decisoria su una potenziale controversia tra l'associazione e alcuni cittadini, a essa invece non spettante; dall'altro, in ogni caso nel merito senza un serio riscontro probatorio sul contenuto degli esposti presentati.

2. Si costituiva in giudizio la Regione Lazio deducendo, di contro, che il *“principio di democraticità”* andava inteso non solo come principio atto a garantire l'esistenza di una struttura democratica con partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla vita delle associazioni, ma anche come principio portante nella disciplina della modalità di adesione del singolo alle associazioni.

L'art 15 della legge regionale in esame, al comma 4 lettera c) prevedeva non solamente che *“nello Statuto dell'Associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini”* ma anche che lo stesso principio doveva essere rispettato per l'intera permanenza della Associazione

sul territorio, una volta riconosciuta; infatti, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo 15, è prevista la possibilità della cancellazione d'ufficio, da parte della Regione Lazio, nel caso del venir meno del rispetto del requisito del metodo democratico di accesso ai cittadini, sicché l'Amministrazione regionale era tenuta a vigilare che l'azione della Associazione rispondesse costantemente alle esigenze dei cittadini sul territorio.

Il che non era avvenuto nella fattispecie.

Il provvedimento regionale impugnato era stato infatti emesso in osservanza della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, nel contraddittorio e a seguito di dettagliata attività istruttoria, all'esito della quale era emersa l'esistenza di alcune segnalazioni di mancate iscrizioni di cittadini non graditi anche per ragioni politiche.

All'udienza del'11 ottobre 2023 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

Premesso, infatti, che l'ente regionale resistente è competente per legge a verificare il rispetto del principio di democraticità delle associazioni in questione non già *una tantum* al momento della richiesta di iscrizione, ma costantemente, potendo - come visto - disporre anche *ex post* la cancellazione della stessa dall'albo regionale delle Pro Loco; deve altresì rilevarsi che il principio di democraticità deve intendersi non solo in senso formale, ossia mediante la previsione dello stesso negli atti statutari, ma in senso sostanziale, attraverso sia la libera iscrizione dei richiedenti (salvo motivazione rafforzata in merito alle ragioni ostative), sia ancora più a monte, attuando la piena trasparenza e il libero accesso agli atti statutari.

Fattispecie che, dalla lettura fatti allegati e degli atti depositati in giudizio, non possono dirsi rispettate posto che, nonostante la richiesta da parte di soggetti terzi di accesso agli atti statutari e di iscrizione, parte ricorrente non ha dato prova della esistenza di modalità dirette di visione dei suddetti atti né ha esposto, mediante la produzioni di formali risposte "protocollate", le ragioni per cui a taluni richiedenti è stata di fatto inibita dapprima la conoscenza degli atti interni e quindi la iscrizione.

La lettura di tutta la documentazione depositata è infatti univoca nel senso della qualificazione negativa del comportamento complessivo tenuto dalla parte ricorrente prima e durante l'istruttoria procedimentale. Né sono emersi elementi di segno contrario.

Senza tacere, infine, che l'associazione non è titolare di alcun diritto soggettivo all'iscrizione all'albo in questione, avendo piuttosto un interesse legittimo, con la conseguenza che non può assolutamente condividersi l'assunto di fondo del ricorso secondo cui era onere dell'amministrazione resistente di provare l'esistenza di elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Al contrario, infatti, è onere dell'istante provare senza ombra di dubbio l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Il che non è avvenuto nella fattispecie in base al criterio sotteso al vaglio del giudizio amministrativo, della c.d. credibilità logica.

In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

Atteso l'esito del giudizio parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite - liquidate come in dispositivo - in favore della Regione Lazio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Lazio che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

